

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	942	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	942	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	942	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2629)	942	ZUGNO 944, 945 TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 945 GIGLIA 945
PRESIDENTE	942	
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	942	
Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2661)	943	BIMA: Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli utili di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512. (2163-B) (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) 946
PRESIDENTE	943	
ZUGNO, <i>Relatore</i>	943	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatore MINIO: Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2642)	943	PRESIDENTE 946, 947 PATRINI, <i>Relatore</i> 946 TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 946, 947 SERVELLO 946 PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 947
PRESIDENTE	943, 944, 945	
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	943, 945	
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività e in quiescenza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2635)
		PRESIDENTE 947, 948, 949, 951, 952, 953
		PATRINI, <i>Relatore</i> 947, 953
		SANTI 948, 950, 951, 952
		ZUGNO 949
		FALETRA 949
		SOLIANO 949, 952
		PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 950, 951, 952, 953
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 953

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Negrari e Salizzoni.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Zurlini e Grilli Giovanni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Santi e Soliano.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2629). Ciò viene richiesto dovendo il Relatore onorevole Castellucci partecipare alla seduta in aula per lo svolgimento di una proposta di legge di sua iniziativa.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro

esame prevede la modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La relazione che accompagna la presentazione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, è esauriente, tuttavia cercherò di illustrare brevemente il provvedimento.

Le norme di carattere generale di cui ai decreti delegati sullo statuto degli impiegati civili dello Stato prevedevano per tutte le amministrazioni statali, che le promozioni per merito comparativo alle qualifiche della carriera direttiva corrispondenti all'ex grado VI fossero integrate da un « colloquio »; conseguentemente anche nella legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si dovette prevedere, per le promozioni alle qualifiche di ispettore superiore amministrativo ed equiparate nella carriera direttiva, l'esperimento del suddetto « colloquio » integrativo dello scrutinio di merito comparativo.

Per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che ha modificato dette norme di carattere generale, il colloquio di cui trattasi è stato ora soppresso, ma tale soppressione non si è resa operante per il Monopolio perché — come si è detto — questo ha un ordinamento particolare.

Pertanto, al fine di disporre anche per il Monopolio la soppressione già operata dalla citata legge n. 928 per tutte le Amministrazioni dello Stato e quindi eliminare una disparità di norme che evidentemente non ha alcuna ragione di essere, si è dovuto predisporre il disegno di legge in esame il quale prevede appunto l'eliminazione anche per la Azienda dei monopoli di Stato, della disposizione relativa allo svolgimento del colloquio.

Non ho altro da aggiungere se non rammentare che l'approvazione del presente provvedimento, rende giustizia ad una categoria di dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e ad ispettore superiore amministra-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

tivo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da conferire mediante scrutinio di merito comparativo, è abolito il colloquio integrativo dello scrutinio medesimo».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, verrà, in fine di seduta, votato direttamente a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (2661)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha il solo scopo di prorogare fino al 31 dicembre 1970 il termine per la gestione del servizio di Tesoreria statale affidato alla Banca d'Italia, così come nel 1951 venne prorogato il precedente termine che veniva a scadere in quell'anno, fino al 31 dicembre 1960 concedendo una proroga, come l'attuale, per un periodo di 10 anni. Il servizio di Tesoreria statale, è stato affidato alla Banca d'Italia fin dal 1894, in quanto Istituto di emissione che è quindi in grado di assolvere agli impegni con detto servizio connessi. Questa lunga tradizione e questa lunga gestione hanno creato nella Banca d'Italia una attrezzatura veramente adeguata e, particolarmente, negli ultimi anni è stata introdotta la meccanizzazione di tutti i servizi così che l'attrezzatura di cui la Banca d'Italia dispone, è delle più moderne mentre il costo dei servizi è rimasto invariato.

Ritengo, in conseguenza di quanto sopra detto, di poter raccomandare il provvedimento alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine stabilito con l'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425, per il servizio

di Tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, è prorogato al 31 dicembre 1970, ferme restando ogni altra disposizione e patuituzione relative al servizio medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1961.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Minio: Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Minio: « Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ».

La proposta di legge è già stata approvata dal Senato.

L'onorevole Curti Aurelio ha facoltà di svolgere la relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Minio, verte sulla rettifica dei ruoli da parte delle amministrazioni comunali così che, mentre oggi l'articolo 276 del testo unico della finanza locale fa obbligo ai comuni di provvedere in base alle denunce, alle rettifiche entro il 20 di ottobre di ciascun anno ed alle notifiche delle variazioni, consentendo tuttavia di protrarre l'esecuzione di questi adempimenti alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo, pur lasciando la proposta di legge in esame inalterata la data del 30 giugno, si ammette però che le variazioni possano essere suddivise in deliberazioni distinte e che i vari termini successivi per i ricorsi siano collegati alle date di queste singole deliberazioni.

Ritengo che la proposta di legge in esame tenda a semplificare l'adempimento delle formalità di revisione dei ruoli da parte delle Amministrazioni comunali in quanto, potendosi suddividere le varie deliberazioni, gli uffici comunali e specie quelli dei grandi co-

muni, avranno la possibilità di procedere con maggiore sicurezza.

Potrebbe sorgere un dubbio che, spezzando le deliberazioni di variazione dei ruoli da prodursi entro il 30 giugno, si verifichi una complicazione nociva ai fini della notorietà e della sicurezza del contribuente. Al riguardo occorre però osservare che ciascun contribuente viene informato, attraverso la notifica, delle deliberazioni di variazione dei ruoli; quindi non dovrebbe verificarsi alcun inconveniente dal punto di vista della sicurezza.

Ritengo, in considerazione di quanto esposto, di raccomandare il provvedimento alla approvazione della Commissione ed aggiungo che a mio parere esso comporta una semplificazione del sistema senza causare incongruenze o remore per il contribuente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Non concordo con le conclusioni dell'onorevole Relatore. La proposta di legge del senatore Minio, tende come è detto nella stessa relazione che la accompagna « a ripristinare la volontà del legislatore e ad eliminare una serie di gravissimi inconvenienti, che rendono ancor più difficile la già travagliata vita dei comuni » per quanto riguarda l'accertamento dei tributi, ed in particolare il termine fissato dall'articolo 276 del testo unico per la finanza locale entro cui la delibera « impositiva » deve essere assunta.

È noto come per l'articolo 276 del testo unico, la predetta delibera debba essere assunta entro il 20 ottobre di ciascun anno per l'esercizio prossimo e come con l'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sia stata data facoltà ai comuni di protrarre l'esecuzione degli adempimenti previsti dal primo comma dell'articolo 276 del testo unico alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo, dalla quale data decorrono, precisa la legge, i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti, e cioè i termini per il deposito della delibera, per la notifica degli accertamenti, per l'impugnativa degli stessi e per promuovere l'azione popolare.

La giurisprudenza che in proposito si è venuta formando, sia della Corte di cassazione che della Commissione centrale delle imposte, è concorde nel ritenere che qualora la delibera non venga depositata il 20 ottobre ma sia adottata la proroga al 30 giugno, l'amministrazione comunale può dar corso agli adempimenti previsti dall'articolo 277 (deposito della delibera e notifiche agli interessati) solo alla predetta data del 30 giugno; *medio*

tempore, nel periodo cioè compreso fra il 21 di ottobre ed il 30 giugno, può predisporre la deliberazione degli elenchi di variazione e tutti quegli altri atti preparatori, che verranno però a giuridica esistenza solo alla data del 30 giugno (Corte di cassazione, 25 ottobre 1957, n. 4108; 13 maggio 1958, n. 1565; Commissione centrale, 17 gennaio 1959, n. 11956).

Al contrario, la proposta di legge in esame, superando proprio i pronunciati dei supremi Consessi ordinario ed amministrativo, tende a modificare la norma del secondo comma dell'articolo 276 del testo unico, affermando, come detto, di interpretare la volontà del legislatore, ammettendo che la delibera possa essere adottata e depositata in uno qualsiasi dei giorni compresi fra il 21 ottobre ed il 30 giugno e che pertanto « dalla data della deliberazione, decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti ».

Non è chi non veda come una simile interpretazione sia del tutto arbitraria e fuori della realtà!

E innanzi tutto da rilevare che rettamente la Suprema Corte e la Commissione centrale hanno interpretato la volontà del legislatore. Se il legislatore non avesse inteso dare alla data del 30 giugno il valore di termine iniziale per determinate attività non avrebbe usato le parole: « in tale ipotesi dalla data del 30 giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti », ma, dopo aver stabilito, come ha stabilito, che « è consentito protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del 30 giugno dell'esercizio successivo », avrebbe usato la espressione « In tale ipotesi dalla data di esecuzione dei suddetti adempimenti decorrono, ecc. ». Inoltre la circostanza che, nonostante la modifica, si sia conservato il termine del 20 ottobre, induce a ritenere che non si sia voluto prorogare semplicemente il termine del 20 ottobre, perché in tal caso, sarebbe stato sufficiente abolire il termine stesso e sostituirlo con quello del 30 giugno.

Del resto, la tesi della notifica dell'accertamento tributario in qualunque tempo, compreso fra il 21 ottobre e il 30 giugno, come proposto nella legge in esame, si pone in contrasto con uno dei cardini fondamentali del testo unico, enunciato anche nella relazione del Capo del Governo al re su detto testo unico, che proclama l'esigenza della precisa determinazione dei modi e dei termini entro i quali deve essere esercitato dai comuni il diritto di imporre tributi. Questa esigenza, al contrario, resterebbe frustrata se

si consentisse ai comuni di notificare, a loro libito, gli accertamenti ai contribuenti in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti fra il 20 ottobre ed il 30 giugno; in tal modo il cittadino soggetto per buona parte dell'anno alla possibile notifica di rettificazione della denuncia, si vedrebbe privato della certezza derivante dalla consapevolezza che, decorsi determinati termini, ragionevolmente brevi, senza alcuna reazione da parte degli uffici tributari del comune, il reddito è ormai da considerarsi definitivamente accertato nella misura denunciata.

Tale garanzia di certezza non solo verrebbe meno per il contribuente direttamente interessato, ma anche per i terzi, che a norma degli articoli 277 e 282 del testo unico, possono ricorrere contro l'altrui indebito esonero o contro l'altrui insufficiente tassazione. Questi terzi incontrerebbero ben maggiori difficoltà nell'esercizio di un simile diritto e incorrerebbero molto facilmente, per non dire sempre, in decadenze, se il deposito della delibera della giunta comunale, accompagnata dagli elenchi di variazione (deposito che rientra fra gli adempimenti la cui esecuzione, per il secondo comma dell'articolo 276, deve aver luogo entro un termine decorrente dal 30 giugno) potesse avvenire in un qualsiasi giorno, con assoluta astrazione dal termine del 30 giugno. In pratica si verrebbe a negare l'azione popolare, che, al contrario, è ammessa e disciplinata nelle sue forme e nel suo esercizio dalla legge.

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che la proposta di legge del senatore Minio non debba trovare favorevole accoglimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Pregherei l'onorevole Zugno di voler tenere conto del fatto che il provvedimento in esame intende vincere una difficoltà che è diventata gravissima per i comuni perché in base alla interpretazione data dalla Magistratura all'articolo 276 del testo unico per la finanza locale le delibere debbono essere fatte entro il 30 giugno ed è impossibile che i comuni si mettano proprio quel giorno, a fare tutte le deliberazioni. Il senso del provvedimento in esame è di lasciare tempo fino al 30 giugno, perché è assolutamente necessario avere del tempo ma non vi è assolutamente la possibilità di imporre una soluzione che era logica, forse, quando l'imposta di famiglia, che è quella sulla quale vertono particolarmente gli accertamenti, si applicava soltanto nei piccoli comuni, ma non oggi che si applica anche nei grandi comuni.

D'altra parte era naturale che, venendo spostati i termini delle deliberazioni, rendendo cioè possibili le deliberazioni anche nel periodo fino al 30 giugno, anche tutti gli altri termini decorressero per le deliberazioni non essendo logico che le deliberazioni stesse avessero a giacere fino al 30 giugno.

Ritengo che il provvedimento abbia veramente una sua logica che inerisce alla struttura nuova della imposta di famiglia.

D'altra parte il contribuente non deve aver paura, come ha ben chiarito l'onorevole Relatore, di questo provvedimento.

GIGLIA. La variazione gli viene notificata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In quanto, appunto, riceve la notifica. Mi pare quindi che l'onorevole Zugno possa esprimere il suo voto di dissenso ma lasciare che da parte nostra si faciliti il funzionamento delle amministrazioni comunali.

ZUGNO. Il difetto sta nel fatto che le deliberazioni possono rimanere depositate fino al 30 giugno. Mi sembrerebbe più opportuno prorogare a fine novembre o a fine dicembre, il termine del 20 ottobre così che i comuni potessero avere un periodo di tempo abbastanza vasto per deliberare. Del resto quanto proposto contrasta anche con quelle che sono le premesse della relazione al testo unico.

CURTI AURELIO, *Relatore*. La situazione attuale è questa: 20 settembre data per la denuncia; 20 ottobre data per la rettifica; ciò è impossibile e quindi la legge stessa consente di arrivare al 30 giugno; non vi è quindi, un anno ma vi sono solo otto mesi. Attualmente il comune si trova in difficoltà perché deve prima preparare le rettifiche e poi fare la notificazione a tutti i contribuenti a carico dei quali vi sono rettifiche, entro il 30 giugno; i comuni mandano quindi le notifiche prima di fare le deliberazioni e quando il contribuente si oppone, il comune rinotifica la variazione al 30 giugno. Si è detto allora: facciamo delle *tranches*, si eviterà di dover fare tutte le notifiche, in un colpo solo, al 30 giugno. Nel modo proposto, tra l'altro si sana una irregolarità, quella della notifica prima della delibera.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Zugno se intende presentare emendamenti.

ZUGNO. Presento un emendamento tendente a protrarre il termine fino al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'ultimo comma dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dai seguenti:

« È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.

« I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione ».

L'onorevole Zugno ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla seconda riga del secondo comma sostituire le parole: 30 giugno, con le altre: 31 dicembre* ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli utili di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 (2163-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli utili di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 » (2163-B).

Il provvedimento, già da noi approvato nella seduta del 5 ottobre 1960, è stato approvato con modifiche dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 novembre 1960. Esso torna al nostro esame col seguente titolo: « Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 ».

Noi avevamo già aumentato da tre a quattro miliardi; il Senato ha modificato sostanzialmente aumentando ulteriormente di un miliardo l'accREDITAMENTO.

Sulle modifiche apportate dal Senato, ha facoltà di riferire l'onorevole Patrini.

PATRINI, *Relatore*. Trattandosi di materia già esaminata a fondo in occasione della discussione svoltasi sulla proposta di legge nella seduta del 5 ottobre scorso, come Relatore non avrei nulla da aggiungere e, approvando le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, invito senz'altro la Commissione a dare il proprio assenso sul provvedimento nel nuovo testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Penso anch'io che si debba senz'altro approvare il provvedimento. In base alla legge attualmente in vigore non si possono emettere ordini di accreditamento oltre il miliardo di lire, il che, data la situazione attuale del commercio con l'estero, si è rilevato essere del tutto insufficiente. Anzi, io approfittando della presenza dell'onorevole Ministro delle finanze, coglierei l'occasione per dire che finora è invalso l'uso di non accreditare un'ulteriore *tranche* di un miliardo fintanto che non si sia riscontrata l'esattezza del collocamento precedente. Ora, questo non è giusto, perché così facendo si viene a legare la liquidazione ad un certo gruppo al di fuori del fatto che l'operazione sia andata bene a questo gruppo! Quindi, anche sotto questo aspetto la norma deve essere riveduta, nel senso che dovrà questo accreditamento esser fatto in funzione del bisogno ed esaminati quindi i casi singolarmente, ma non già legare la sorte di A. al fatto che B. sia andato bene.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Una delle prime cose da fare sarà di proporre una modifica della legge di contabilità dello Stato. Perché, la questione è questa: quando alla intendenza di finanza viene accreditata una somma di cinque miliardi di lire, questa può disporre fino a tale ammontare. Ma, successivamente, deve render conto di questi cinque miliardi per avere altri cinque miliardi. Non è che il problema leghi i destinatari, diciamo, così, di uno o l'altro pagamento. È che la capacità di disporre dell'intendente di finanza è soltanto limitata ad una determinata cifra! Ora, una volta che egli ha avuto un determinato accredito deve renderne conto per poterne avere un altro, e, fino a che non sono stati approvati i relativi conti restano sempre accreditati quei cinque miliardi, di cui peraltro ha già disposto.

SERVELO. Esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, non senza tuttavia rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro. È vero

che noi ora costituiamo un fondo cospicuo per queste operazioni. E però i ritardi sono egualmente registrabili, soprattutto, come osservava la volta scorsa il Relatore, nella regione lombarda. Pertanto io solleciterei l'espletamento di queste pratiche anche dopo aver costituito questo fondo più adeguato. Perché già l'iter, diciamo, burocratico è di per se stesso così pesante per cui tanti operatori, piccoli e medi specialmente, nelle more di queste pratiche vengono a trovarsi in grave disagio nelle loro operazioni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accoglie senz'altro la sollecitazione.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avendo già aumentato il limite a cinque miliardi, evidentemente questo farà sì che gli inconvenienti lamentati diminuiscano, dato che viene ad esserci un maggior margine di disponibilità. Comunque mi riservo di intervenire, al fine di poter eliminare questi inconvenienti, anche sul piano della procedura, sulla composizione del fondo di cui trattasi, affinché sia provveduto senza attendere che questo fondo sia completamente esaurito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 della proposta di legge nel seguente testo:

« È elevato a quattro miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati ».

La V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato lo ha così modificato:

« È elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

Esso è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Conseguentemente alla modifica apportata all'articolo 1, anche il titolo viene ad essere modificato come segue:

« Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività e in quiescenza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività e in quiescenza », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1960.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Con i provvedimenti legislativi adottati nello scorso anno e completati all'inizio del corrente, si è provveduto ad intervenire a favore dei dipendenti statali in attività e in quiescenza, con l'adozione di un congegno che tiene conto delle variazioni del costo della vita, nonché con l'adeguamento delle misure dell'aggiunta di famiglia per il personale in attività e con la concessione di quote di famiglia per il personale in quiescenza.

Il Governo ha ritenuto opportuno prendere ora in esame la situazione economica dei dipendenti statali i quali si trovano in particolare stato di disagio per l'entità della retribuzione e per il carico di famiglia. Ha pertanto predisposto il provvedimento che oggi è al nostro esame e che prevede un miglioramento — a partire dal 1° ottobre 1960 — di lire mille mensili della misura delle attuali quote di aggiunta di famiglia spettanti, per ciascuna persona a carico, al personale statale in attività di servizio e in quiescenza il cui stipendio iniziale o pensione non risultino superiori alle lire 50.000 mensili lorde.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con il provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

Invito quindi la Commissione a voler suffragare con il suo voto favorevole l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTI. I colleghi di questa parte hanno presentato due emendamenti con i quali si tende ad estendere a tutto il personale statale i benefici previsti dal provvedimento governativo.

Debbo anche dire che tra gli statali interessati, il provvedimento ha suscitato delle perplessità che sono naturali quando si fissano dei massimali o delle linee di discriminazione.

A parte la considerazione sulla data del provvedimento che conferisce un carattere non nobilissimo (un carattere elettorale), siccome le elezioni sono passate, non voglio soffermarmi su questo punto. Osservo che il provvedimento viene ad intaccare il principio che è alla base dell'erogazione delle quote di aggiunta di famiglia, le quali si danno a tutto il personale statale, indipendentemente dal grado e dallo stipendio, ma per il fatto che si ha un determinato carico di famiglia. Questo principio non può essere scardinato, ma, secondo il mio parere, deve essere rigorosamente rispettato altrimenti veniamo a creare delle situazioni di sperequazione. Per esempio, faccio osservare che si potrebbe verificare il caso di un impiegato statale il quale beneficerà del provvedimento perché ha uno stipendio mensile lordo di 49.000 lire e due persone a carico, mentre un altro impiegato statale che riceve uno stipendio di 50.500 lire mensili con quattro o cinque persone a carico non avrà alcun beneficio.

Ma c'è un altro fatto sul quale richiamo l'attenzione. Si verifica il caso di un dipendente dello Stato il quale viene a beneficiare attualmente dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia e che in seguito ad un aumento anche lieve dello stipendio lordo verrà a perdere questo beneficio.

Ho qui davanti il caso di un impiegato con la qualifica di applicato che abbia quattro aumenti periodici e quattro persone a carico. Percepisce come stipendio mensile lordo 49.500 lire; per quote di famiglia 27.900; con l'aumento previsto del disegno di legge governa-

tivo viene ad avere altre quattromila lire mensili. In totale lire 81.400. Se viene promosso per esempio alla qualifica di archivista con lo stipendio di 50.500, continuerà a percepire le 27.900 ma perderà le 4.000 lire.

Per evitare tali anomalie che determineranno inevitabilmente la necessità di porvi riparo con successivi provvedimenti, a mio parere bisognerà rispettare il principio fondamentale secondo il quale le quote di aggiunta di famiglia vanno date a tutti gli impiegati indipendentemente dal grado, dalla qualifica, dallo stipendio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo averne sentita la illustrazione, mi permetto di dare lettura degli emendamenti presentati dall'onorevole Santi ed altri. L'onorevole Santi propone di sostituire l'articolo 1 del testo governativo con il seguente articolo:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche ed estensioni, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia, di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000 ».

Questo emendamento accoglie il concetto della generalità dell'aumento, espresso ed illustrato dall'onorevole Santi: a tutto il personale dipendente dello Stato, è aumentata la quota di aggiunta di famiglia — per ogni unità che ne abbia diritto — di lire 1.000.

Si propone poi di sostituire l'articolo 2 del testo governativo, con il seguente articolo:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia, prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentata di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

Cioè, l'aumento di lire 1.000, con tale emendamento, viene esteso a tutti i pensionati che si trovino nelle condizioni di riceverlo.

Questi sono gli emendamenti presentati dall'onorevole Santi ed altri. Per quanto riguarda la maggiore spesa che essi comporterebbero, non sono in grado di stabilirne l'ammontare. Prego il Sottosegretario di illuminarci sotto questo aspetto e circa la possibilità di reperimento dell'adeguata copertura.

SANTI. Il reperimento della copertura è previsto dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Con questa limitazione, che l'articolo 3 propone di far fronte alle spese previste dal provvedimento in esame attraverso il provento derivante dalla applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

A mio vedere, tali proventi, non solo non sarebbero in grado di coprire le maggiori spese conseguenti gli emendamenti testé letti, ma neppure di far fronte, in misura totale, alle spese previste dal testo governativo.

Siamo in un campo sperimentale, su dati che non hanno mai potuto essere, neppure parzialmente, rilevati, nel passato: ci troviamo quindi nella necessità di essere notevolmente prudenti in materia.

Tutto ciò, per quanto riguarda l'architettura e il rapporto tra spesa e copertura del disegno di legge in esame. Il mio compito è finito. Dò la parola a chiunque di voi abbia osservazioni da fare.

ZUGNO. Vorrei prima di tutto osservare che, per il problema della copertura della maggiore spesa derivante dagli emendamenti di cui si tratta, è necessario rinviare il provvedimento al parere della Commissione bilancio.

Altra osservazione che vorrei fare è quella della urgenza di tale provvedimento, il quale, già approvato dal Senato, dovrebbe, qualora si fosse d'accordo sugli emendamenti proposti, ritornarvi. Così che la definitiva approvazione del provvedimento stesso, attesa da tanto tempo dagli statali interessati subirebbe un ulteriore rinvio.

Una ragione poi, che ha portato l'onorevole Santi a formulare gli emendamenti, è stata quella della non discriminazione. Io credo invece che una discriminazione sarebbe anche giusta. Non è lecito, per esempio, che chi ha 200.000 mila lire di stipendio, abbia anche degli assegni familiari maggiorati. C'è infine un più valido motivo contro gli emendamenti proposti, ed è quello della copertura che esiste fino ad un certo limite.

Tenuto, quindi, conto della limitata possibilità di copertura esistente, dell'approvazione già avvenuta da parte del Senato e della ragione per cui si arriva ad ammettere che è opportuna e necessaria una discriminazione, io sono contrario agli emendamenti proposti dall'onorevole Santi ed altri.

FALETRA. Le ragioni addotte dall'onorevole Zugno, contro gli emendamenti presentati, non mi sembra siano molto valide.

Il collega vede il provvedimento in esame nello spirito conciliativo precedente le vacanze natalizie. Se vogliamo vederlo anche noi in questi termini, va bene, altrimenti possiamo dire che, se ammettiamo il principio della particolare copertura prevista dal testo governativo (ed io l'ammetto molto a malincuore perché il Presidente sa che in materia di copertura ho sempre sollevato le obiezioni che ritenevo dovessero essere sollevate, in quanto il rispetto dell'articolo 81 impegna particolarmente la Commissione finanze e tesoro ed è una garanzia per tutti), possiamo anche allargare tale copertura e far passare attraverso le sue maglie quella conseguente gli emendamenti proposti. Così facendo, si andrebbe incontro ad esigenze molto sentite da parte delle categorie.

Per quanto concerne la necessità di arrivare presto alla definitiva approvazione del disegno di legge, io credo che si debba essere tranquilli.

Il Senato deve ancora riunirsi per esaminare altri provvedimenti; esaminerà anche questo, cosa che potrà fare molto rapidamente.

Credo, quindi, che noi si possa approvare gli emendamenti proposti con molta tranquillità.

SOLIANO. Vorrei, se me lo consente, Presidente, aggiungere altre considerazioni, determinate dal secondo comma dell'articolo 1 del testo governativo.

Vengono ad aprirsi, con le discriminazioni previste da questo comma, dei problemi veramente non indifferenti. Viene da domandarsi, ad esempio, quale sarà la sorte di quei funzionari dello Stato — e noi sappiamo che sono parecchi — che vengono destinati in missione, percependo delle indennità, o di quei dipendenti statali invalidi o mutilati.

Se poi consideriamo che, con il sistema attuale degli avanzamenti, le promozioni avvengono — come sappiamo — con ritardi non indifferenti (qualche volta di un mese, qualche volta di un anno), vediamo che verremmo a trovarci nella infelice situazione che parecchi dipendenti si troverebbero chiamati a rimborsare somme percepite prima.

Lei sa, Presidente, che molte volte i provvedimenti hanno data retroattiva e vengono poi liquidati con il tempo, in conseguenza delle promozioni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

Questi poveri dipendenti statali, verrebbero a trovarsi in una situazione veramente strana: al ricevimento della promozione, e perciò al pagamento degli arretrati, verrebbe loro richiesto il rimborso delle somme percepite.

Non dobbiamo dimenticare che, attualmente, alla prima Commissione, sono in discussione una serie di provvedimenti, riguardanti gli statali, che comprendono alcune promozioni.

È evidente che molti dei dipendenti che godranno delle promozioni, qualora noi approvassimo il provvedimento secondo il testo governativo, verrebbero a trovarsi nelle condizioni cui prima ho accennato. Anche se per il compiersi di doverosi atti di giustizia, quali sono gli emendamenti proposti dall'onorevole Santi, gli statali dovessero attendere ancora un pò di tempo, nulla succederebbe, tenendo anche conto che diversi rami dell'Amministrazione dello Stato che hanno pagato queste indennità, le hanno poi sospese per disposizioni impartite in un secondo tempo.

Non è chi non veda come gli emendamenti presentati tendano ad eliminare le situazioni di perequazione che ho fatto presente.

Per quanto riguarda la copertura, io non credo che dovrebbero sussistere particolari preoccupazioni. Se mai preoccupazioni, comunque, dovessero esserci, sarebbero di principio e non di entità della spesa.

PENAZZATO, *Sottosegretario di stato per il tesoro*. Il Governo, purtroppo, non può essere d'accordo con la proposta dell'onorevole Santi, non perché non abbia desiderio via via che le possibilità lo consentano di migliorare le condizioni degli statali. Proprio in questi giorni si stanno facendo parecchie leggi, sia per categorie singole che per ampi settori di statali, ma in questa circostanza non ci sarebbe la possibilità di coprire la maggiore spesa. È vero che in linea di massima è bene — ma non deve essere un principio senza eccezioni — che si dia la stessa quota di aggiunta di famiglia a tutti gli statali, ma è anche vero — come ha fatto rilevare l'onorevole Zugno — che una considerazione particolare non può non essere dedicata a coloro che si trovano nei gradi e negli stipendi inferiori.

Chi ha centomila lire di stipendio non si accorge di un aumento di tre o quattromila lire quanto un impiegato che invece percepisce 48.000 mila lire.

Il Governo avendo la disponibilità di un certo fondo, ha giudicato di poterlo utiliz-

zare per queste categorie minori di impiegati piuttosto che diluirlo fra tutti i dipendenti.

In secondo luogo debbo far osservare che non si può risolvere il problema della copertura con quella facilità con cui qualche collega ha parlato. Nel disegno di legge è indicata una certa copertura e non si sa ancora se sarà valida per coprire l'attuale previsione di spesa. Come si può dire che essa è talmente elastica da poter servire per una spesa probabilmente raddoppiata? In Senato la difficoltà che abbiamo incontrato si riferiva appunto al fatto che essa non costituisce una base solida per l'attuale spesa. Per questi motivi non si può aumentare la spesa probabilmente di altri quindici miliardi; dico probabilmente perché il numero degli statali che verrebbero inclusi è rilevante.

Pur dichiarando che abbiamo la volontà di riesaminare il problema, non possiamo non considerare che introdurre oggi un aumento di spesa di parecchi miliardi porterebbe a un rinvio della entrata in vigore della legge di alcuni mesi. Io ritengo che convenga, nell'insieme delle considerazioni fatte, mantenerci nei limiti del disegno di legge governativo.

Ma vi è un aspetto particolare del problema: quando si determinano dei limiti senza dubbio si creano dei casi delicati. Ora io penso che non ci siano difficoltà a studiare per cercare quel meccanismo adatto al limitare i danni — se non addirittura ad eliminarli — quando una promozione possa comportare il ritiro di questa aggiunta di famiglia. Ho già detto che i sindacati possono studiare e proporre e lo stesso Ministero è disposto a farlo, ma non mi pare che sia conveniente ritardare l'approvazione del provvedimento. Mi permetterei quindi di pregare l'onorevole Santi — se lo crede — di mantenere acceso il problema trasformando il suo emendamento in un ordine del giorno come raccomandazione al Governo. Si tratta di una materia così importante che richiede il parere non solo del tesoro ma anche del Ministero delle finanze e del Ministero del bilancio. Per quanto sta a me non ho nessuna difficoltà ad esaminare la questione con la maggiore rapidità possibile in modo da arrivare ad una estensione o comunque a un completamento di questo provvedimento in modo da garantire un ulteriore beneficio a tutti i dipendenti statali.

SANTI. Io sono nella condizione di dover insistere sulla votazione dei nostri emenda-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

menti perché sono persuaso che essi rispondono ad un criterio di giustizia.

Innanzitutto, i casi limiti — dato il numero dei dipendenti statali — saranno non pochi, ma migliaia e migliaia e creeranno una serie di inconvenienti, poi, esiste una questione di principio che vorrei fosse rispettata. Per la prima volta viene manomessa, con questo provvedimento, la misura delle quote di aggiunta di famiglia. A coloro che si trovano in condizioni di maggior disagio, si deve provvedere con un aumento degli stipendi tabellari e non venendo a modificare un criterio sempre seguito da quanto le quote di famiglia sono state istituite.

Per quanto riguarda l'ulteriore proroga della definitiva approvazione del provvedimento, gli statali possono stare tranquilli in quanto non perdono nulla, essendo già stabilita una data, quella del 1° ottobre.

Per ciò che concerne la copertura, non ci troviamo di fronte ad una affermazione del Governo che dice: « io ho 10 miliardi a disposizione; si tratta di distribuirli secondo criteri di giustizia ». Il Governo ci ha detto di approvare questo provvedimento ed ha stabilito, per gli oneri derivantini, una certa copertura. A quanto ammonta?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 15 miliardi!

SANTI. È stato calcolato a quanto ammonterebbero gli oneri qualora si volesse adottare il criterio della estensione dell'aumento delle quote a tutti i dipendenti statali?

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A oltre il doppio.

SANTI. Comunque, indipendentemente dalle osservazioni che ho fatto, con questo provvedimento — nella stesura governativa — verremmo a sollevare un vespaio, e ci troveremo di fronte, fra breve, ad una serie di « leggine » tendenti ad attenuare ed eliminare gli inconvenienti creatisi. Ora, anche per agire con la necessaria rapidità ed evitare un inutile lavoro legislativo, credo che la cosa migliore da farsi sarebbe quella di adottare il criterio della estensione dell'aumento delle quote a tutti, indistintamente. Per questo sono nella condizione e nella necessità di insistere sulla votazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, allora, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per sti-

pendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni ed estensioni non superi le lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, nei casi di cumulo di stipendio o di stipendi e pensioni ordinarie, si considera l'importo complessivo dei predetti emolumenti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio ».

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento sostitutivo proposto dai deputati Santi, Albertini, Trebbi, Landi, Soliano e Nannuzzi:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modifiche ed estensioni, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia, di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000 ».

Pongo in votazione questo emendamento. (Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo governativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A decorrere al 1° ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui importo mensile lordo non superi le lire 50.000.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si tiene conto soltanto dell'importo della pensione o dell'assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, con esclusione degli assegni accessori, e, nei casi di pensioni ad onere ripartito o di cumulo di più pensioni ordinarie, si considera l'ammontare complessivo della pensione o delle pensioni in godimento ».

È stato presentato dai deputati Santi, Soliano, Nannuzzi, Trebbi, Rossi Paolo Mario, Albertini e Landi il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 l'importo della quota di aggiunta di famiglia, prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentata di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

SANTI. Vorrei proporre un articolo aggiuntivo (articolo 2-bis) all'articolo 2, per venire incontro a quanto detto dal Sottosegretario, a proposito del reperimento degli accorgimenti atti ad evitare casi particolarmente discutibili. Ho citato il caso del dipendente statale con 4 persone a carico che venga, con la promozione, a perdere 3 mila lire. C'è poi l'aggravante della considerazione svolta dal collega Soliano. Le promozioni possono venir decretate molti mesi dopo: chi viene promosso si trova nella necessità di dover rimborsare, per ogni mese, le quote che ha percepito.

Penso che si possa ovviare a tale inconveniente con questo articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« Al personale di cui agli articoli precedenti che, in seguito ad avanzamento nella carriera o per effetto di aumenti generali degli stipendi, paghe, retribuzioni o trattamento di pensione percepisce una retribuzione od una pensione di importo superiore alle lire 50.000 mensili lorde, è conservata la misura delle quote di aggiunta di famiglia derivante dalla applicazione della presente legge ».

Tale articolo porta anche le firme dei deputati Albertini, Soliano, Nannuzzi, Landi e Trebbi.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pregherei l'onorevole Santi di non mantenere l'emendamento, però dichiaro che mi riserverei di esaminare l'emendamento anche rispetto ad eventuali riflessi che si potrebbero determinare verso altri impiegati, collegando queste con altre discrepanze che ho sentito in modo da arrivare a formulare un meccanismo atto ad eliminare gli incon-

venienti senza determinarne altri. Bisogna studiare delle formule complesse e quindi si richiede uno studio più attento di quanto non sia possibile fare immediatamente.

SANTI. È vero che si creano degli inconvenienti; chi si trova con uno stipendio di 51 mila lire può venire raggiunto da un altro che ne aveva 49.000 che si porta dietro le quote di aggiunta di famiglia. Però questo inconveniente è molto minore dell'altro, cioè della restituzione delle somme.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si può studiare un meccanismo che elimini l'uno e l'altro inconveniente. Bisogna trovare una formula di graduale estensione, il che non è possibile. In questo momento però non mi sentirei di poter accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Santi:

« Al personale di cui agli articoli precedenti che, in seguito ad avanzamento nella carriera o per effetto di aumenti generali degli stipendi, paghe, retribuzioni o trattamento di pensione percepisce una retribuzione od una pensione di importo superiore a lire 50.000 mensili lorde è conservata la misura delle quote di aggiunta di famiglia derivante dall'applicazione della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dalla applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

SOLIANO. Tenuto conto dell'esito della votazione sull'emendamento da noi proposto e dei chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario, vorremmo presentare un ordine del giorno che contiene un invito al Governo di riesaminare tutta la questione, in modo da evitare le ingiustizie che si verranno a creare.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1960

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno fattomi pervenire dall'onorevole Soliano:

« La Commissione Finanze e tesoro, rilevato che il disegno di legge concernente miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in attività od in quiescenza, fissando in lire 50.000 la retribuzione o la pensione mensile lorda il minimo conferente diritto ai miglioramenti previsti, esclude dal beneficio un notevolissimo numero di dipendenti e pensionati e dà luogo, in prosieguo di tempo, al verificarsi di sperquazioni, invita il Governo a presentare alla Camera entro breve tempo un disegno di legge che contempli l'estensione di tali aumenti a tutti i dipendenti e pensionati dello Stato a prescindere dall'importo della retribuzione o della pensione di cui fruiscono ».

Tale ordine del giorno reca le firme dei deputati Santi, Soliano, Trebbi, Landi e Nannuzzi.

PATRINI, Relatore. Il Sottosegretario ha già espresso il desiderio e l'intento di ricercare la migliore formula per risolvere il problema. Quindi l'ordine del giorno può essere da noi accettato.

PENAZZATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sul piano della raccomandazione si può accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Soliano di cui ho testé dato lettura.

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga del termine della gestione del servizio di tesoreria statale » (2661):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

delle proposte di legge:

Senatore **MINIO:** « Modifica dell'articolo 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato nel-

l'articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 » (2642):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

BIMA: « Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli utili di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512 » (2163-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività e in quiescenza » (2635):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifica delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di seconda classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2629):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Landi, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Preti, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Santi, Scarlato, Servello, Soliano, Tantalò, Terragni, Trebbi, Valsecchi, Zugno.

Sono in congedo:

Negrari e Salizzoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI